

organizzazione di volontariato
GRUPPO TEATRALE L'ATTRITO

- STATUTO -

Articolo 1 - Costituzione

1. È costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata GRUPPO TEATRALE L'ATTRITO, di seguito indicata semplicemente come Organizzazione. Tale Organizzazione è costituita ai sensi della Legge 266/91, della Legge Regionale 15/92 e della Legge Regionale 47/09, e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
2. L'Organizzazione ha sede nel Comune di Imperia.

Articolo 2 - Principi

1. L'Organizzazione è apartitica e si atterrà esclusivamente a una struttura democratica, all'elettività delle cariche associative, alla gratuità delle stesse, alla gratuità delle prestazioni fornite dagli/dalle aderenti (salvo rimborso delle spese anticipate dal/dalla stesso/a in nome e per conto dell'Organizzazione), i/le quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
2. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio Direttivo, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria degli/delle aderenti; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vicepresidente, Segretario/a, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo.
3. La durata dell'Organizzazione è illimitata.
4. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede legale nell'ambito della stessa città o di altre città, nonché istituire sedi e sezioni distaccate anche in altri luoghi, senza necessità di una deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 3 - Scopi e finalità

L'Organizzazione non ha fini di lucro, si avvale in modo determinante delle prestazioni personali volontarie e gratuite degli/delle aderenti.

L'Organizzazione persegue fini di solidarietà sociale e in particolare si propone di:

- stimolare, attraverso l'utilizzo dei linguaggi artistici espressivi (in particolare quello teatrale), una riflessione sulle dinamiche sociali, le loro origini e le loro conseguenze sulla vita degli individui e della collettività;
- stimolare, attraverso l'utilizzo dei linguaggi artistici espressivi (in particolare quello teatrale), una riflessione individuale e collettiva sulle possibili alternative ai modelli vigenti in campo economico, politico, sociale, di genere e ambientale;
- testimoniare, attraverso ogni attività e iniziativa proposta, un atteggiamento anticapitalista, antifascista, antirazzista, antisessista e di rispetto della natura (in prospettiva antispecista);

- approfondire e proporre l'uso dei linguaggi artistici espressivi (in particolare quello teatrale) quale strumento di impegno per una diffusione dell'atteggiamento descritto al punto precedente;
- sostenere, attraverso l'utilizzo dei linguaggi artistici espressivi (in particolare quello teatrale), l'impegno e le lotte dell'Organizzazione stessa e di altri soggetti per la realizzazione di una società paritaria, solidale e responsabile.

L'Organizzazione intende perseguire tali finalità mediante:

- rappresentazioni teatrali;
- performance artistiche;
- presentazioni di libri o altre opere;
- proiezioni di film, documentari, video, ecc.;
- esposizioni di opere fotografiche, pittoriche, scultoree, ecc.;
- laboratori teatrali;
- laboratori artistici;
- incontri pubblici, seminari, conferenze;
- occasioni di scambio/baratto di libri, oggetti, saperi, ecc.;
- momenti conviviali e di confronto libero;
- partecipazione a manifestazioni e iniziative, anche indette da altri soggetti.

Articolo 4 - Aderenti dell'Organizzazione

1. Possono aderire all'Organizzazione, oltre ai/alle Fondatori/Fondatrici, tutti/e i/le cittadini/e che dichiarano di accettare senza riserve il presente Statuto, le finalità dell'Organizzazione e che si impegnino a operare per il conseguimento delle stesse.

Gli/Le aderenti hanno tutti/e parità di diritti e doveri e tanto alle aderenti donne quanto agli aderenti uomini sono garantite pari opportunità.

2. Il numero degli/delle aderenti dell'Organizzazione è illimitato.

Articolo 5 - Criteri di ammissione e di esclusione degli/delle aderenti

1. La richiesta di ammissione va presentata al/la Presidente dell'Organizzazione.

Nella richiesta di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera in merito del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le richieste degli/delle aspiranti aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle stesse.

Nessun motivo legato a distinzioni di etnia, sesso, genere, fede, nazionalità, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Organizzazione. Gli/Le aderenti hanno diritto di frequentare i locali dell'Organizzazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Organizzazione, eleggere ed essere eletti/e membri degli organi sociali.

Hanno diritto di voto in Assemblea gli/le aderenti che abbiano versato la quota associativa almeno quindici giorni prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di aderente, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo punto 2.

Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

2. Gli/Le aderenti cessano di appartenere all'Organizzazione, senza oneri per gli stessi, per i seguenti motivi:

- decesso;
- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- mancato versamento della quota associativa per un anno;

- comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- per danni morali e/o materiali arrecati all'Organizzazione e comunque in ogni altro caso in cui l'/la aderente svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli scopi dell'Organizzazione.

3. L'espulsione dell'/della aderente viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al/la Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli/delle aderenti.

Articolo 6 - Diritti e doveri degli/delle aderenti

1. Gli/Le aderenti hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'Organizzazione.

2. Gli/Le aderenti possono essere chiamati/e a contribuire alle spese dell'Organizzazione.

La quota associativa a carico degli/delle aderenti è deliberata dall'Assemblea, è annuale, non rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

3. Gli/Le aderenti hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4. Gli/Le aderenti sono obbligati/e:

- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività precedentemente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione.

5. Le prestazioni fornite dagli/dalle aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo, a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario. Agli/Alle aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti/e gli/le aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

6. Le attività degli/delle aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

Articolo 7 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito da beni mobili e immobili conferiti all'atto della costituzione e che saranno inventariati entro tre mesi dalla registrazione del presente Statuto.

2. L'Organizzazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli/delle aderenti;
- contributi da privati;
- contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo.

3. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito e/o Banco Postale e/o presso altra sede stabilito/a dal Consiglio Direttivo.

4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del/la Presidente e/o del/la Segretario/a (o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

5. È fatto d'obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

Articolo 8 - Organi sociali dell'Organizzazione

1. Organi sociali dell'Organizzazione sono:

- l'Assemblea Generale degli/delle aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il/la Presidente.

2. Tutte le cariche dell'Organizzazione sono gratuite, hanno durata di due anni e possono essere riconfermate.

3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.

Articolo 9 - Assemblea Generale degli/delle aderenti

1. L'Assemblea è costituita da tutti/e gli/le aderenti dell'Organizzazione.

2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal/la Presidente dell'Organizzazione o, in caso di sua assenza, dal/la Vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi/e l'Assemblea elegge un/a proprio/a presidente. Il/La presidente dell'Assemblea nomina un/a segretario/a con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

3. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Organizzazione.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli/delle aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. La convocazione avviene tramite sms o messaggio di posta elettronica o avviso scritto contenente la data e l'ora di prima e di seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

5. L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:

- del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- della relazione delle attività e del rendiconto economico consuntivo dell'anno precedente.

6. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai/dalle richiedenti.

7. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli/delle aderenti presenti in proprio o per delega, in

seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/delle aderenti presenti in proprio o per delega.

8. Ciascun/a aderente può essere portatore/portatrice di una sola delega.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei/delle presenti, fatta eccezione:

- per le richieste di modificazione dello Statuto (per le quali è richiesta la presenza di tre quarti degli/delle aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei/delle presenti);
- per lo scioglimento dell'Organizzazione (come previsto dall'Articolo 20 del presente Statuto).

10. I compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere i/le componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio di previsione;
- approvare il rendiconto economico consuntivo;
- deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
- fissare l'ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico degli/delle aderenti;
- deliberare sullo scioglimento e/o sulla proroga della durata dell'Organizzazione;
- decidere in via definitiva sull'espulsione di un/a aderente;
- ratificare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- nominare il/la liquidatore/liquidatrice o deliberare in merito alla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'Organizzazione.

11. Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del/la Presidente o del/la Segretario/a dell'Organizzazione e rimangono depositate presso la sede dell'Organizzazione a disposizione degli/delle aderenti per la libera consultazione.

Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli/delle aderenti ed è composto da un minimo di cinque a un massimo di undici componenti. Resta in carica due anni ed i/le suoi/sue componenti possono essere rieletti/e. Essi/e decadono qualora siano assenti ingiustificati per cinque volte consecutive.

2. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge tra i/le suoi/sue componenti il/la Presidente, almeno un/a Vicepresidente (o più Vicepresidenti) e il/la Segretario/a.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del/la Presidente, almeno una volta ogni sei mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei/delle componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti con voto consultivo.

4. Competenze del Consiglio Direttivo sono:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo ed il rendiconto economico consuntivo;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il/la Presidente e almeno un/a Vicepresidente (o più Vice Presidenti) e il/la Segretario/a;

- accogliere o respingere le richieste di ammissione degli/delle aspiranti aderenti;
- deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal/la Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- redigere eventuali regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli/dalle aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio.

6. Il Consiglio Direttivo può delegare al/la Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'Organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.

7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del/la Presidente o del/la Segretario/a dell'Organizzazione e rimangono depositate presso la sede dell'Organizzazione a disposizione degli/delle aderenti per la libera consultazione.

Articolo 11 - Il/La Presidente

1. Il/La Presidente è eletto/a dal Consiglio Direttivo tra i/le suoi/sue componenti a maggioranza dei voti.

2. Il/La Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- è autorizzato/a ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

Articolo 12 - Integrazione del Consiglio Direttivo e sostituzione del/la Presidente

1. In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei/delle suoi/sue componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al/la primo/a dei candidati alla carica di consigliere risultato/a non eletto/a; ove non fosse possibile fare ricorso a tale modalità, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione mediante nuova elezione da parte dell'Assemblea degli/delle aderenti che sarà convocata entro tre mesi.

2. In caso di cessazione della carica o dimissioni del/la Presidente, questi/a viene sostituito/a dal/la Vicepresidente (il/la più anziano/a, nel caso di più Vicepresidenti), sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del/la nuovo/a Presidente.

3. In mancanza di Vicepresidente, il/la Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal/la Consigliere/a più anziano/a.

Articolo 13 - Il/La Segretario/a

1. Il Consiglio Direttivo elegge tra i/le suoi/sue componenti un/a Segretario/a che svolga compiti di natura amministrativa e organizzativa, con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Organizzazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.

2. Il/La Segretario/a è responsabile della custodia e conservazione dei verbali, dei registri, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Organizzazione, nonché dei verbali delle riunioni gli Organi di cui al presente Statuto.

Articolo 14 - Attività secondarie

L'Organizzazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginale di cui al D.M. del 25 maggio 1995.

Articolo 15 - Dipendenti

1. L'Organizzazione può assumere dipendenti esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essi/e svolta.

2. I rapporti tra l'Organizzazione ed i/le dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro dei/delle dipendenti di istituzioni e servizi socio-assistenziali.

Articolo 16 - Collaboratori di lavoro autonomo

1. L'Organizzazione, per sopperire a specifiche esigenze, può avvalersi dell'opera di collaboratori/collaboratrici di lavoro autonomo.

2. I rapporti tra l'Organizzazione e i/le collaboratori/collaboratrici di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

Articolo 17 - Assicurazioni

Gli/Le aderenti dell'Organizzazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati/e per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 18 - Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e il rendiconto economico consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che li approva a norma di legge.

2. Dal rendiconto economico consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Il rendiconto economico è composto dal rendiconto economico stesso e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

4. Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell'Organizzazione.

Articolo 19 - Modifiche dello Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o almeno da un decimo degli/delle aderenti.

2. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli/delle aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei/delle presenti.

Articolo 20 - Scioglimento dell'Organizzazione

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Organizzazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei/delle presenti, dall'Assemblea degli/delle aderenti convocata con specifico ordine del giorno.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra/e organizzazione/i di volontariato operante/i in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina uno/a o più liquidatori/liquidatrici, da scegliersi preferibilmente tra gli/le aderenti o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Articolo 21 - Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea sono consegnate agli/alle aderenti congiuntamente ad una copia del presente Statuto.

Articolo 22 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazione, in particolare alla Legge n. 266 del 11 agosto 1991.